



TRIBUNALE DI LECCO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

**CAMERA PENALE DI COMO,
LECCO**

**SCHEMA OPERATIVO
PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

Premessa

L'entrata in vigore differita al 30 giugno 2023 della nuova disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-60, 92 e 93 D. Lgs. 150 del 2022) suggerisce che, per una diffusione ordinata ed uniforme dei nuovi istituti, vi siano prassi condivise tra i diversi soggetti nell'ambito del procedimento penale.

In particolare, nel solco delle linee guida elaborate a livello distrettuale con lo schema operativo adottato già il 1 agosto 2023 dalla Corte di Appello di Milano, dalla Procura Generale presso della Corte, di concerto, per quanto qui di interesse, con l'Ordine degli Avvocati di Milano e la Camera Penale di Milano, che si richiamano per la fase di esecuzione, si ritiene di individuare modalità di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, che massimizzino la fruibilità dello strumento, tenendo conto della limitatezza delle risorse.

Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.

Le attuali linee guida sono state elaborate grazie alla collaborazione del Comune di Lecco e del Centro dei Servizi di Volontariato di Lecco, cui fa capo "*L'Innominato Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa*", già individuato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità quale servizio di giustizia riparativa in materia penale erogato dal Comune di Lecco, centro al quale, in attesa della piena operatività dei Centri per la Giustizia riparativa di cui all'art. 63 del D. Lgs 150 del 2022, possono essere inviati i soggetti di cui all'art.42 del D. Lgs 150/2022 per la valutazione eventuali casi utilizzando il recapito che segue: centrogiustiziariparativa@comune.lecco.it

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase, sin dalle indagini e fino alla fase esecutiva o anche in caso di proscioglimento, per qualsiasi tipo di reato, senza distinzione alcuna, a prescindere dal fatto che sia individuabile in concreto una "vittima" dello stesso ovvero che manchi il consenso all'invio della vittima individuata (dovendosi demandare al mediatore la scelta del programma di giustizia riparativa idoneo rispetto al caso concreto – art. 53 D. Lgs. 150/22).

Deve essere assicurata l'assoluta gratuità del percorso.

L'informazione deve essere inserita nei seguenti atti:

Procura della Repubblica:

- informazione di garanzia, diretta all'indagato (art. 369 c.p.p.)
- Avviso alla persona offesa ex art. 90bis lett. p-bis) p- ter) c.p.p..
- Avviso alla vittima del reato (art. 90bis.1 c.p.p.)
- Informazioni date dalla P.G. all'atto dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.)
- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art 408 cpp)
- Altri casi di richiesta di archiviazione (art 411 cpp)
- Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bis cpp)
- Decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.)
- Decreto di citazione per l'instaurazione del giudizio direttissimo per l'imputato libero a seguito di udienza di convalida del gip o se ha confessato nei 30 giorni da iscrizione della notizia di reato (art. 450 c.p.p.)
- nell'ordine di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.)
- nell'ordine di esecuzione delle pene pecuniarie (art. 660 cpp)

Ufficio GIP/GUP:

- negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare⁴;
- in caso di fissazione udienza ex art. 409 co. 2 c.p.p.⁵;
- nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p.⁶;
- nel decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.⁷;
- nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p. in caso di patteggiamento in caso di indagini⁸;
- nel decreto di giudizio immediato (art 456 cpp)
- nel decreto penale di condanna⁹;

sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

⁴ Art. 293. *Adempimenti esecutivi.* i bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. (Omissis)

⁵ occorre dare avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa

⁶ Nell'avviso è indicata anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa dal reato, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

⁷ "l'avviso all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa"

⁸ "Nel decreto di fissazione dell'udienza è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa".

⁹ art. 460 lett. h bis) c.p.p.) "l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa".

Le parti saranno sentite esclusivamente sulla sussistenza di questi presupposti.

L'eventuale dissenso della persona offesa, al di fuori della mancanza dei presupposti sub 1. e 2., non potrà essere ostativo all'invio del caso per la valutazione di programmi di giustizia riparativa senza partecipazione della vittima diretta.

La valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole, informato) della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima sarà in ogni caso riservata al mediatore (art. 48 D. Lgs. 150/22).

IV. MODALITA' DI INVIO: In ogni stato e grado del procedimento

1. Su richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale
2. Invio d'ufficio

L'autorità giudiziaria verifica la sola autorizzazione della persona indicata quale autore dell'offesa e della vittima ad essere contattati dal Centro¹¹, sentendo altresì le parti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al punto III n. 1 e 2. In caso di diniego della vittima ad essere contattata, se ne farà esplicita menzione nell'ordinanza di invio, perché gli operatori del Centro ne siano informati e ne tengano conto.

Le parti saranno sentite se possibile in udienza, con eventuale fissazione di udienza camerale apposita; qualora per esigenze processuali la fissazione di udienza risulti problematica, potrà essere instaurato un contraddittorio cartolare.

L'accertamento in ordine al consenso dell'autore dell'offesa e della vittima alla partecipazione al programma di giustizia riparativa deve essere demandato in via esclusiva al Centro, dopo l'assolvimento degli specifici doveri di informazione di cui all'art. 47 co. 3 D. Lgs. 150/22.

Il consenso è sempre ritrattabile, senza che questo possa essere valutato negativamente.

V. TEMPI

Nel provvedimento di invio, può essere indicato al Centro per la giustizia riparativa un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi, ritenuto congruo per l'elaborazione e lo svolgimento del programma, nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela

¹¹ Art. 48 d. lgs. 150/22 - *Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa*

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

L'A.G. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito:

- per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.¹⁵

- per reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione

- ai fini di cui all'articolo 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena

- ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.¹⁶

- come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'art. 163 u.c. c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l'imputato ha "partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo").

La graduazione delle riduzioni di pena in caso di esito riparativo potrà variare in funzione della valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della ragionevolezza e della proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto.

IX. INVIO DOPO LA SENTENZA DI NLP/NDP

In questo caso, il soggetto prosciolto potrà presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all'autorità giudiziaria.

Lecco, li 17 novembre 2025

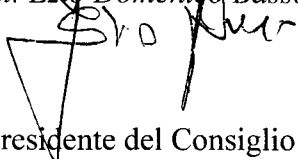
Il Presidente del Tribunale di Lecco

Dott. Marco Tremolada



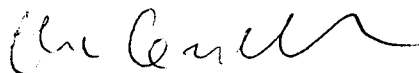
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco

Dott. Enzo Domenico Basso



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Avv. Elia Campanielli



Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Davide Giudici



¹⁵ "Vi è inoltre remissione tacita quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati"

¹⁶ "l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati"